



Ai gentili clienti e Loro Sedi

# LEGGE DI BILANCIO 2021

## Le novità per il lavoro

1

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la **legge di Bilancio 2021** (legge n. 178 del 30 dicembre 2020).

Il provvedimento è composto da 20 articoli, ma la norma principale è l'articolo 1, formato da 1150 commi.

Ampio il ventaglio di interventi in materia di lavoro, fiscale e di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese.

### NOVITÀ PER IL LAVORO

#### **Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente**

Ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 si prevede la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall'articolo 2 del D.L. n. 3/2020. La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

#### **Sgravi contributivi per l'assunzione di giovani under 35**

Il successivo comma 10 modifica - per il biennio 2021 e 2020 - la disciplina dell'esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 35, previsto dall'articolo 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). In particolare, si prevede, per le **nuove assunzioni** di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le **trasformazioni dei contratti a tempo determinato** in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l'**esonero contributivo** di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del **100%**, per un **periodo massimo di 36 mesi**, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori



già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua). Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo è riconosciuto per un **periodo massimo di 48 mesi**. Come indicato al comma 12, l'esonero contributivo **spetta** ai datori di lavoro che **non** abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a **licenziamenti** individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni. L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'**autorizzazione** della **Commissione europea**.

2

### **Sgravio contributivo per l'assunzione di donne**

I commi 16 a 19 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012.

Per le assunzioni con **contratto di lavoro dipendente a tempo determinato** di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l'esonero è riconosciuto nella misura del **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di **12 mesi** (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono **comportare un incremento occupazionale netto calcolato** sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'**autorizzazione** della **Commissione europea**.



## Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti

Ai commi da 20 a 22 è prevista l'istituzione del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l'**esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali** dovuti:

- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.

Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.

## Rientro al lavoro delle madri lavoratrici

Il comma 23, al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la **conciliazione dei tempi di lavoro** e dei tempi di **cura della famiglia**, incrementa il Fondo per le politiche della famiglia (di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006) per l'anno 2021 di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

È demandato ad un **decreto interministeriale** il compito di definire le **modalità di attribuzione** delle suddette risorse. **Congedo paternità**

Il comma 25 **estende** il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di **morte perinatale**.

Con il comma 363 viene, invece, **elevata** da 7 a 10 giorni la **durata obbligatoria** del congedo obbligatorio di paternità per il 2021.



Il comma 364 dispone, inoltre, che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

### **Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli**

Con il comma 33 viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con **età inferiore a 40 anni**. Il beneficio, in particolare, consiste nell'**esonero** nella misura del **100%**, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal **versamento** della **contribuzione** della quota per l'**invalidità**, la **vecchiaia** ed i **superstiti** (IVS) e del contributo addizionale di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n.

160/1975, cui è tenuto l'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l'intero nucleo. Sono **esclusi**, pertanto, dall'agevolazione il **contributo di maternità**, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione agricoltori autonomi, e il **contributo INAIL**, dovuto dai soli coltivatori diretti.

### **Sgravi contributivi nel settore dilettantistico**

I commi 34 e 35 prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dei contributi previdenziali a carico delle **federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva**, associazioni e società sportive dilettantistiche, con **esclusione** dei premi e dei contributi **dovuti all'INAIL**, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Lo **sgravio è cumulabile** con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.

### **Sospensione versamenti federazioni sportive**

I commi 36 e 37 sospendono, **fino al 28 febbraio 2021**, i versamenti delle imposte sul reddito, dell'IVA e dei contributi previdenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di



competizioni in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

I versamenti sospesi possono essere **effettuati**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'**unica soluzione** entro il 30 maggio 2021 o mediante **rateizzazione** fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo di quanto già versato.

5

### Decontribuzione Sud

I commi 161-169 prevedono, per il **periodo 2021-2029**, un **esonero contributivo parziale** in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sgravio è pari:

- al **30%** dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- al **20%** dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- al **10%** dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo **1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021**, la misura è concessa in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, mentre per il periodo successivo (**1° luglio 2021-31 dicembre 2029**) l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

### Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Con il comma 279 si dispone la **proroga fino al 31 marzo 2021** del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:

- **esigenze temporanee e oggettive**, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di **sostituzione di altri lavoratori assenti**;
- altre esigenze connesse a **incrementi temporanei**, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.



## Proroga CIG Covid

I commi 299-303, 305-308 e 312-314 prevedono la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.

Le 12 settimane costituiscono la **durata massima** che può essere richiesta con causale Covid- 19.

I **periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati** ai sensi dell'articolo 12 del **decreto Ristori** (D.L. 137/2020, convertito) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono **imputati**, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

Il comma 306 riconosce ai **datori di lavoro privati**, con esclusione del settore agricolo, che **non richiedano** i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Con il comma 304 è concesso un **ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale** nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (**CISOA**).

Ai sensi del comma 305, tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).



## Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo

I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Come espressamente previsto al comma 311, il divieto **non si applica** nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- dalla **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- nelle ipotesi di **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi).

## Contratto di espansione interprofessionale

Il comma 349 - intervenendo sull'articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 - **proroga al 2021** l'operatività del contratto di espansione, estendendone l'applicazione anche alle **imprese con almeno 500 dipendenti** (in luogo dei 1.000 finora previsti). Tale strumento sarà attivabile anche dalle imprese **con almeno di 250 unità** nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all'età pensionabile.

Per le aziende che **occupano più di 1.000 dipendenti**, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.





## ISCRO

I commi 386 a 401 disciplinano l'**indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa** (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1 dell'articolo 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza.

L'**indennità** è pari al **25%**, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate e viene **erogata dall'INPS** in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.

La **domanda** per accedere all'indennità deve presentata, in via telematica, all'INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Per poter presentare domanda, occorre:

- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso il reddito registrato nell'anno precedente la richiesta deve essere inferiore al 50% e non superiore a 8.145 euro;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
- aver dichiarato nell'anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

## Lavoratori fragili

Con i commi da 481 a 484 si estende al periodo **dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021** l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020), che prevedono l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di





relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la **prestazione lavorativa in modalità agile**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

## Disposizioni in materia pensionistica

Al comma 336 si prevede la **proroga di Opzione donna**, mentre al comma 339 si confermata a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta **Ape sociale**.

Il comma 345 estende fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (c.d. **isopensione**) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il comma 350 stabilisce che nel **contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico** anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

Thiene (VI), 04 Gennaio 2021.

StudiPaghe Srl